



COMUNE DI ROMENTINO

PROVINCIA DI NOVARA

***Appendice al
Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e servizi***

***DISCIPLINA DELLE PROCEDURE
PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AD ESPERTI
ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE***

Allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 35 del 18.03.2008
Aggiornato con deliberazione di GC n 136 del 30.09.2008
Aggiornato con deliberazione di GC n. 189 del 14.12.2010
Aggiornato con deliberazione di GC n. 71 del 17.05.2011

Art. 1
Oggetto, finalità, ambito applicativo.

1. L'Amministrazione comunale, per esigenze cui non può fare fronte con personale in servizio, può conferire incarichi individuali di collaborazione, di studio, di ricerca o di consulenza a soggetti esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e 6-bis e 6-ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m., e dall'art. 110 comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per mezzo di: contratti di lavoro autonomo professionale; contratti di lavoro autonomo occasionale, contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
2. Le disposizioni seguenti sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni ed il contenimento degli stessi.
3. Restano esclusi dalla presente disciplina i casi contemplati al successivo art. 10.

Art. 2
Presupposti giuridici

L'Amministrazione può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione conferente;
- b) l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
- e) deve sussistere la relativa copertura finanziaria.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigiani, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità per il Responsabile che ha stipulato i contratti.

Articolo 3

Conferimento degli incarichi e definizioni

1. Gli incarichi individuali vengono conferiti direttamente dai Responsabili di servizio che intendono avvalersene, previa adozione di atto di indirizzo da parte della Giunta comunale.
2. I soggetti cui possono essere affidati gli incarichi individuali ai sensi dell'art. 7, comma 6 e seguenti del D.Lgs. 165/2000, devono essere esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria e possono essere:
 - a) persone fisiche, esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali, individuabili come titolari di partita Iva – la prestazione di tipo intellettuale è priva di qualsiasi forma di coordinamento o direzione da parte del committente e risponde alla disciplina del Codice civile nonché alle norme dell'ordinamento professionale al quale appartiene l'incaricato;
 - b) persone fisiche esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa – la prestazione è continuativa e coordinata, ma non ha carattere subordinato;
 - c) persone fisiche esercenti l'attività in via occasionale – la prestazione non è caratterizzata dal coordinamento e dalla continuità, ma al contrario, comporta obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'unica prestazione occasionale.

Articolo 4

Previsione annuale di progetti ed attività

1. Possono essere stipulati contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2 D.Lgs. 267/2000.
2. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo del Comune.

Art. 5

Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Si procede, fatto salvo quanto previsto all'art. 7, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi di selezione, nei quali sono evidenziati:
 - a) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
 - b) la sua durata;
 - c) il compenso previsto;
 - d) i termini e le modalità per la presentazione dell'offerta e il contenuto della medesima;
 - e) le modalità selettive previste;

- f) la produzione del curriculum da allegare alla domanda;
- 2. L'avviso di selezione per il conferimento degli incarichi viene reso pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito Web del Comune, per un periodo di tempo non inferiore a 8 giorni. Resta ferma la possibilità del Responsabile del servizio di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicizzazione in considerazione della tipologia e della entità del contratto.
- 3. Il Responsabile del servizio approva con propria determinazione i contenuti dell'avviso di selezione ed eventualmente del disciplinare di incarico.
- 4. Può, con le stesse procedure, essere istituita una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali o esperienza minimi prestabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settore di attività
- 5. Si ricorre alle predette liste di accreditamento o all'avviso di selezione al fine di far partecipare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti sufficienti ad assicurare un efficace quadro di raffronto.
- 6. Qualora non vi siano aspiranti, il Responsabile del servizio individuerà direttamente soggetti idonei cui inviare l'invito.

Art. 6

Criteria per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

- 1. Si procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione valutando in termini comparativi i soli elementi curricolari, anche attraverso l'eventuale espletamento di un colloquio integrativo, ovvero, insieme ai curricula le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri, se applicabili al caso di specie:
 - a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico, come risultanti dai curricula presentati;
 - b) esame dei titoli posseduti;
 - c) esperienze di lavoro inerenti le attività oggetto dell'incarico anche precedentemente maturate presso l'ente, richiedendo eventualmente colloqui di approfondimento;
 - d) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - e) ottimizzazione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
 - f) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'Amministrazione.
- 2. In relazione alle peculiarità dell'incarico, si possono definire ulteriori criteri di selezione e prevedere, ai fini della migliore valutazione dei candidati, anche lo svolgimento di colloqui individuali.

3. La selezione è affidata al Responsabile del Settore nel quale si rende necessario l'ausilio del prestatore. Il Responsabile può avvalersi di apposita commissione, che egli stesso presiede, costituita da membri interni o, motivatamente, da idonei soggetti esterni.
4. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti.

Art. 7

Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento di procedura comparativa

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 l'Amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, ferma restando la specifica valutazione del curriculum, quando ricorrano le seguenti situazioni:
 - a) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale o professionale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, senza limiti di valore;
 - b) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori, senza limiti di valore;
 - c) incarichi conferiti a dipendenti di altre amministrazioni (art. 1 comma 557 L. 311/2004 – Finanziaria 2004) senza limite di valore.
 - d) quando a seguito di procedura comparativa di selezione non sia stata presentata o non risulti ammissibile alcuna manifestazione di disponibilità, senza limiti di valore;
 - e) nei casi di particolare urgenza ovvero quando le condizioni per la realizzazione delle attività oggetto dell'incarico non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione, senza limiti di valore;
 - f) per incarichi di prestazione da parte di soggetti esterni, in relazione ai quali si preveda di corrispondere un compenso non superiore ad € 5.000,00 (IVA e contribuzioni escluse);
 - g) gli incarichi di natura strettamente fiduciaria, che sono affidati *intuitu personae* quali la direzione di periodici comunali, il cui conferimento è riservato all'organo di indirizzo politico, senza limiti di valore.

Art. 8

Formalizzazione dell'incarico

1. L'incarico, previa comunicazione alla Giunta Comunale, può essere formalizzato con la stessa determinazione di conferimento, oppure mediante stipulazione di specifico disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore, ove viene determinata:
 - la natura della prestazione e le modalità di svolgimento;

- la tipologia dell'incarico;
 - la durata;
 - il compenso e modalità di erogazione.
2. I provvedimenti d'impegno o di autorizzazione e gli atti di spesa relativi ad incarichi di studi e consulenze di importo superiore a 5.000,00 euro (IVA e contribuzioni escluse) devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti, secondo quanto previsto dal comma 173 della legge n. 266/2005.

Art. 9 Esclusioni

1. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento:
- gli incarichi inerenti la progettazione di ingegneria ed architettura, le attività ad essa connesse e di direzione lavori, di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006;
 - gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
 - gli incarichi relativi alle commissioni di gara e/o concorso;
 - la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Amministrazione, l'assistenza e la domiciliazione, l'incarico di consulente tecnico di parte in sede processuale (CTP) e il magistero notarile;
 - gli incarichi che si configurano quali appalti di servizi di cui al D.Lgs. 163/2006 (codice dei contratti – allegati IIA e IIB), e al Regolamento comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, compresi incarichi tecnici per procedure di accatastamenti o frazionamenti ecc);
 - gli incarichi a contratto di cui all'art 110, comma 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000, regolati dall'art 5 del Regolamento degli uffici e servizi (*parte prima – non appendice*) e gli incarichi conferiti ex art. 90 TUEL.

Art. 10 Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi

1. Il Responsabile è tenuto a pubblicare sul proprio sito Web i provvedimenti di conferimento degli incarichi individuali per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare di quanto erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile preposto (art. 3, comma 54, Legge 244/2007).
2. In particolare i contratti relativi a rapporti di consulenza, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante (art. 3 comma 18, Legge 244/2007).

3. Elenco dei collaboratori esterni sono semestralmente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica.

Art. 11
Norma finale

1. Le presenti disposizioni regolamentari sono trasmesse alla sezione di controllo della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla loro adozione o aggiornamento.
2. L'affidamento di incarichi effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
